

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

ARCHIMEDE

VIA CARAVAGGIO, 50/52 - 24047 TREVIGLIO (BG)-TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167
Email BGIS004008@istruzione.it – Codice fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

*Treviglio, 11 marzo 2024
Prot. 2282/2.10.*

Originale agli atti

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

a.s. 2023-2024

Contrattazione integrativa d'istituto A. S. 2023-2024

Preambolo procedurale

Presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede", tra la Parte Pubblica nella persona del Dirigente Scolastico **Maria Chiara Pardi** in rappresentanza dell'Istituzione scolastica I.S.I.S.S. "Archimede" e la Parte Sindacale, in data **26 gennaio 2024** ha avuto inizio la trattativa integrativa a livello d'Istituto per l'a.s. 2023/2024, che ha visto convocati:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, GILDA;
- la RSA SNALS S.Esposito

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- la RSA SNALS S.Esposito
- le OO.SS. nelle persone di Luigi Asperti (FLC- CGIL), Paola Manzullo (CISL Scuola),

La trattativa è proseguita con l'incontro del giorno 15 febbraio 2024, successivo alla assemblea sindacale svolta il giorno 8 febbraio sia per personale docente che ATA, che ha visto convocati

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, GILDA, ANIEF;
- la RSA SNALS S.Esposito

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. nelle persone di Luigi Asperti (FLC- CGIL), Paola Manzullo (CISL Scuola), Francesco Monaco e Domenico Massa(SNALS) e la RSA SNALS S.Esposito

La trattativa è proseguita con l'incontro del giorno 23 febbraio 2024 che ha visto convocati

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, GILDA, ANIEF;
- la RSA SNALS S.Esposito

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. nelle persone di Luigi Asperti (FLC- CGIL), Paola Manzullo (CISL Scuola), Francesco Monaco (SNALS) e la RSA SNALS S. Esposito

La negoziazione si è conclusa il giorno 23 febbraio con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2023/24 per l'I.S.I.S.S. Archimede di Treviglio, sottoposta al parere di compatibilità economico-finanziaria nei termini e modalità previste dal CCNL.

Acquisto in data 08 marzo 2024 parere positivo da parte dei revisori dei conti , il presente contratto integrativo di istituto per l'a.s. 2023/2024 è stato firmato in data 11 marzo 2024.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	5
Art. 2 – Interpretazione autentica	5
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	5
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	5
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	5
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	6
Art. 6 – Informazione	6
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 8 – Confronto	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 9 – Attività sindacale.....	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	8
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 12 – Referendum	8
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 e s.m.i.	8
Art. 14 - Disposizioni organizzative in caso di sciopero	9
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente.....	9
Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	9
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 17 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	9
Art. 18 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	10
Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	10
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	10
CAPO I - NORME GENERALI.....	10
Art. 20 – Fondo per il salario accessorio.....	10
Art. 21 – Fondi finalizzati	11
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	11
Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio.....	11
Art. 23 – Criteri generali per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica.....	11
Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	11
Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alle attività aggiuntive del personale docente di cui all’art.88 del CCNL 2006-2009, alle funzioni strumentali all’offerta formativa, alle attività di avviamento alla pratica sportiva e alle misure per la prevenzione del disagio nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio	12
Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati ai PCTO	12
Art. 26bis – Criteri generali per la determinazione dei compensi di Orientatore e Tutor di orientamento	13
Art. 27 – Criteri generali per determinare i compensi finalizzati alla promozione e all’ampliamento dell’offerta formativa, al miglioramento del successo formativo e ai progetti nazionali e comunitari	13
Art. 28 – Criteri generali per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale	13
Art. 29 - Conferimento degli incarichi.....	14

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	14
Art. 31 - Incarichi specifici.....	14
Art. 32 – Stanziamenti	15
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	15
Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	15
Art. 34 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione	15
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	15
Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria	15
Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	16
TABELLE ALLEGATE	16

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituto statale di istruzione superiore Archimede di Treviglio.
1. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. Questa contrattazione è disciplinata CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018. Quanto previsto dal CCNL 2019-2021 in vigore dal 18/01/2024 sarà pienamente recepito dalla contrattazione per il successivo triennio, fatta salva l'applicazione delle condizioni economiche migliorative per retribuzioni orarie a partire dal 18/01/2024.
2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
4. Annualmente vengono rideterminati il Titolo V del presente contratto, relativo alla costituzione e ripartizione del fondo MOF annuale, e le tabelle ad esso allegate

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi di norma entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento e comunque non oltre il mese di settembre dell'anno scolastico successivo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

2. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
3. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
4. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 come confermato dal CCNL 1019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
3. Conclusa la fase di confronto le determinazioni organizzative e di gestione del personale sono riportate in apposito documento con validità triennale, salvo necessità o richieste motivate di modifica, e pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio di istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale di volta in volta individuato, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Documenti e comunicazioni sono inviati e ricevuti dall'amministrazione in forma dematerializzata. La RSU e le OO.SS. hanno accesso ai pc dell'istituto per la consultazione dei documenti necessari alla contrattazione e possono chiedere la copia dei documenti necessari.

5. La RSU può svolgere nei locali scolastici, fuori dal loro orario di lavoro, il servizio di consulenza sindacale per i soli lavoratori dell'Istituto.
6. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sette giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e dei corridoi ai piani nonché il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 3 unità di personale ausiliario saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 e s.m.i.

1. Il contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato nello specifico protocollo di intesa (come da accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali ARAN-OO.SS. del 2 dicembre 2020 pubblicato in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), siglato tra dirigente scolastico e

OO.SS in data 8 febbraio 2021 e dal conseguente regolamento emanato dal dirigente scolastico e pubblicato in amministrazione trasparente.

Art. 14 - Disposizioni organizzative in caso di sciopero

1. Lo sciopero deve essere comunicato dalle OOSS con non meno di 10 giorni di anticipo.
2. Il dirigente scolastico tramite circolare invita i dipendenti a comunicare l'adesione o meno alla protesta; tale comunicazione è volontaria e non può essere revocata.
3. Entro 5 giorni dallo sciopero il dirigente comunica alle famiglie le eventuali modifiche all'organizzazione didattica nella giornata interessata.
4. Nel giorno dello sciopero il personale che non abbia comunicato preventivamente la propria volontà e che non intenda aderire allo sciopero deve darne comunicazione alla scuola o presentarsi in servizio entro le ore 8:00.
5. Per ogni altro aspetto si fa riferimento all'art.10 dell'Accordo tra ARAN e OO.SS. del 2 dicembre 2020

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. potranno essere autorizzate variazioni in entrata e in uscita non oltre i 15 minuti per documentate esigenze mediche o familiari purché sia possibile garantire la continuità e qualità del servizio con il restante personale, in dipendenza dalla tipologia di contratto e dalla mansione

Art. 18 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico dalle ore 8:00 alle ore 17.00, salvo emergenze; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso.
2. In caso l’amministrazione invii comunicazioni di servizio oltre l’orario indicato, esse acquistano efficacia dalle ore 8:00 del giorno successivo.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da formazione e addestramento del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. La crescita professionale collegata ai processi di dematerializzazione e implementazione del codice dell’amministrazione digitale è riconosciuta attraverso la priorità nell’attribuzione di incarichi aggiuntivi in base alle competenze acquisite.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2023/ 2024 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. La costituzione del fondo è illustrata in TABELLA 1

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico 2023/2024 tali fondi, comprensivi delle economie (imputati a lordo dipendente se non diversamente indicato), sono riportati nella TABELLA 1.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO**Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio**

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri generali per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati in percentuale, per le attività del personale docente il 73,5% del fondo e per le attività del personale ATA il 26,5%.

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo
3. La allocazione delle risorse MOF per area professionale è illustrata in TABELLA 2

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono utilizzate le risorse finalizzate alla formazione attribuite all'istituto dal PNRR. Dal bilancio di istituto sono assegnate per le attività del personale docente € 3.500,00 e per le attività del personale ATA € 1.500,00, prioritariamente allocate per la formazione dei lavoratori relativa ai punti d) ed e) del comma successivo, fatte salve variazioni necessarie per esigenze formative che emergono nel corso dell'anno scolastico.
2. Nell'a.s. 2023/2024 le risorse sono allocate con priorità alle seguenti attività sentite il collegio dei docenti e il DSGA
 - a. Formazione per il contrasto alla dispersione e per le azioni previste dal PNRR (*docenti*)
 - b. Formazione per il potenziamento dell'uso delle TIC nella didattica
 - c. Formazione per la transizione al digitale e la gestione dematerializzata dei Servizi generali e amministrativi (*docenti e ATA*)
 - d. Formazione finalizzata al servizio di prevenzione e protezione di istituto (ex Dlgs 81/2009) (*docenti e ATA*)
 - e. Formazione relativa al GDPR (*docenti e ATA*)
3. Per l'a.s. 2023/2024, sono stanziati 2.000 euro sul fondo per la valorizzazione dei docenti particolarmente impegnati nella propria formazione sulle voci da a) a c). Si attribuisce un compenso fino a 100 euro forfait ai docenti a T.I. o che siano in servizio nell'istituto da almeno un a.s. e che abbiano seguito più di 25 ore di formazione, con attestati di partecipazione, a corsi nelle aree a) ec), riconosciuti nel piano di formazione di

istituto e organizzati dalla scuola, dall'ambito territoriale o da enti accreditati dal MIUR. Nel caso di incapienza del fondo stanziato, la somma sarà suddivisa equamente tra gli aventi diritto. Sono altresì stanziati fino a 800 euro per compensare, in modo forfettario, i docenti con eventuali esubero, delle ore per attività collegiali (40+40), autorizzato e comunque non superiore a 6 ore, per la formazione dei lavoratori per la sicurezza e il GDPR. Per il personale ATA eventuali ore di formazione per gli scopi d) ed e) in orario aggiuntivo saranno oggetto di recupero.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alle attività aggiuntive del personale docente di cui all'art.88 del CCNL 2006-2009, alle funzioni strumentali all'offerta formativa, alle attività di avviamento alla pratica sportiva e alla misure per la prevenzione del disagio nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio

1. Le attività aggiuntive dei docenti perseguono le finalità di cui all'articolo 21, sulla base del PTOF e del Piano annuale delle attività dei docenti
2. Il compenso per le attività di supporto all'organizzazione e alla didattica cui al comma 1 è attribuito in modo forfettario sulla base della complessità dell'incarico e al tempo presumibilmente necessario allo svolgimento; il raggiungimento degli obiettivi assegnati e il monte ore impiegato dovranno risultare dalla relazione finale o da apposita registrazione
3. Le attività di docenza sono retribuite secondo le previsioni del CCNL vigente in funzione delle ore prestate e regolarmente registrate

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati ai PCTO

1. I fondi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, introdotti dalla legge 145/2018 in sostituzione delle attività di alternanza scuola-lavoro previste dal D.Lgs. 77/2005 sono finalizzati alle attività previste dal PTOF secondo le linee guida adottate con D.M. 774 del 4 novembre 2019
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica a questo fine sono destinate alla retribuzione del personale docente e ATA coinvolto nella misura di massimo il 70% del totale indicato al precedente art. 20 c.2 lettera n).

I compensi del personale coinvolto sono determinati entro lo stanziamento di cui al c.2 sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- massimo 15%: organizzazione e coordinamento del progetto ASL di istituto;
 - massimo 5%: supporto amministrativo all'ASL
 - massimo 90 %: tutor di progetto/classe e tutor di stage
 - gli importi sono determinati in base ai seguenti criteri:
 - compenso forfettario per organizzazione e coordinamento dell'ASL e per il tutoring di progetto/classe, entro l'importo massimo stanziato
 - compensi relativi a ore aggiuntive effettuate e autorizzate per il DSGA e per personale ATA coinvolto, entro l'importo massimo stanziato
 - massimo due ore di non docenza per ciascuno studente assegnato per il tutoring di stage extracurricolare;
 - Il tutoring di stage curricolari di classe (leFP) è riconosciuto tramite la destinazione a questa finalità di massimo due ore del servizio non prestato in classe per ciascuno studente assegnato
 - Il riconoscimento economico o di servizio ai tutor di stage leFP include almeno una visita in azienda e a tal fine è riconosciuto un ulteriore compenso forfettario.
3. La allocazione del finanziamento per l'a.s. 2023/2024 è riportato in TABELLA 10

Art. 26bis – Criteri generali per la determinazione dei compensi di Orientatore e Tutor di orientamento

1. Il D.M. 328/2022 ha introdotto nelle istituzioni scolastiche le figure dell'orientatore e del tutor per l'orientamento. I fondi per il compenso delle attività di tutor e orientatore sono assegnati in base al D.M. 63/2023 che agli articoli 5 e 6 detta i criteri di utilizzo. I fondi sono finalizzati esclusivamente alle attività previste ai punti 8.3 e 10.2 delle linee guida per l'orientamento adottate con il D.M. 328/2022.
2. Nel rispetto delle fasce individuate rispettivamente per orientatore e tutor nella nota MIM 958/2023 i compensi sono stabiliti con i seguenti criteri:
 - a. Coinvolgere negli incarichi il massimo numero di docenti disponibili tra quelli formati ai sensi dei D.M. citati,
 - b. Attribuzione a tutti i tutor di un numero di studenti equivalente
3. Il compenso sarà riconosciuto a fronte di relazione finale e verifica degli obiettivi previsti dall'incarico
4. La allocazione del finanziamento per l'a.s. 2023/2024 è riportato in TABELLA 11

Art. 27 – Criteri generali per determinare i compensi finalizzati alla promozione e all'ampliamento dell'offerta formativa, al miglioramento del successo formativo e ai progetti nazionali e comunitari

1. I progetti di promozione dell'istituto e di ampliamento dell'offerta formativa, gli interventi a favore dell'apprendimento e della prevenzione del disagio, i progetti nazionali e comunitari finanziati attraverso bandi, sono elaborati annualmente dal collegio dei docenti all'interno di quanto previsto dal PTOF e, ove richiesto, previsti nel programma annuale di competenza del consiglio di istituto.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per i fini previsti al comma 1 sono ripartite tra M.O.F (voci IDEI, sportello Help, sportello CIC) e programma annuale in base a stanziamenti finalizzati o all'ammissione a finanziamento previa adesione ad avvisi per specifiche progettualità. Di tali finanziamenti si fornisce tempestiva informazione al personale e alla RSU.
3. I compensi finalizzati alla attività indicate al c.1 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - Ciascuna ora di insegnamento in orario extracurricolare è retribuita con il compenso orario previsto dalle tabelle allegata al CCNL vigente) salvo che la fonte finanziamento preveda espressamente altro compenso
 - Se l'intervento didattico è svolto da due docenti in compresenza il compenso è di norma retribuito suddividendo tra i docenti il compenso orario previsto al punto precedente, salvo altra determinazione motivata del consiglio di istituto
 - Le attività di organizzazione e valutazione, ove indispensabili al progetto, sono compensate, di norma, in modo forfettario, salvo altra determinazione motivata del consiglio di istituto
 - Le attività di promozione dell'istituto, di animazione della comunità scolastica, di attività in collaborazione con enti e associazioni a favore della comunità scolastica sono compensate in modo forfettario in base alla complessità dell'incarico e al tempo presumibilmente necessario allo svolgimento

Art. 28 – Criteri generali per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. Tenuto conto dell'art.1, comma 249, della L.160/2019, le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale sono suddivise in ogni anno scolastico riservando una parte alla valorizzazione di cui al comma 2 e una parte al compenso di incarichi del personale docente e/o ATA che richiedono elevata professionalità e particolare disponibilità per raggiungere obiettivi di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi, anche specifici e temporanei per l'anno scolastico di interesse.

2. La professionalità del personale docente è valorizzata in relazione ad attività, impegni e risultati coerenti con l'art. 88 CCNL 2007 e il PTOF, con il coinvolgimento del comitato di valutazione dei docenti di cui alla legge 107/2015
3. Per l'a.s. 2023-2024 la ripartizione delle risorse prevista al comma 1 tiene conto della necessità di valorizzare l'intensificazione e la particolare flessibilità richiesta a specifiche figure per le necessità di realizzazione del PTOF e di miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché la formazione del personale docente. Pertanto
 - Le risorse disponibili sono quantificate in euro 16.288,65 più euro 2.800,00 da economie sulla valorizzazione dei docenti a.s. 2022/2023(Tabella 1)
 - le risorse al netto delle economie sono suddivise tra personale docente ed ATA nella stessa proporzione di cui all'articolo 23 al fine di incrementare il rispettivo F.IS e valorizzare la formazione, l'intensificazione e la flessibilità richieste in particolari attività aggiuntive ai sensi dell'art. 40, comma 5 CCNL del 19/04/2018. Le economie sono finalizzate a quanto previsto all'art.24 comma 3, fatta salva la retribuzione al personale docente di eventuali ore di formazione obbligatoria eccedenti, a consuntivo, il monte ore massimo di 80 ore annue per attività collegiali (40 ore) e consigli di classe (40 ore). L'eventuale esubero dovrà essere pianificato dal docente e previamente autorizzato dalla dirigenza., non oltre le 6 ore. Il compenso forfettario è stabilito in 90 euro per le 6 ore e riparametrato in caso di minore esubero.
 - per l'a.s. 2023/2024 non sono attribuite specifiche risorse ai fini previsti al comma 2;

La distribuzione del fondo in parola è riportata nella allegata Tabella 3

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono attribuiti dal dirigente sulla base del curriculum, delle competenze funzionali allo specifico incarico e della disponibilità, previa richiesta di candidatura.
2. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati. All'esito della contrattazione sarà comunicato anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, previa relazione documentata e/o registrazione delle ore aggiuntive effettuate ove previsto.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, garantendo la possibilità del recupero delle chiusure prefestive e l'equa distribuzione delle prestazioni in orario aggiuntivo tra il personale.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Per l'a.s. 2023/2024 la distribuzione dei compensi di cui al comma 2 fa riferimento alla TABELLA 9

Art. 32 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di specificate facendo riferimento alle TABELLA 4 – F.IS. Docenti, TABELLA 6 – Fondo AARR e FPI, TABELLA 5 – Funzioni strumentali al PTOF
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate facendo riferimento alla TABELLA 8 – FIS ATA e alla TABELLA 9 – Fondo Incarichi specifici ATA

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 34 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo in base alla relazione documentata delle attività svolte e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
1. Le quote di intensificazione per il personale ATA sono ridotte in ragione del numero di assenze dal servizio nel corso di tutto l'anno scolastico che impediscono lo svolgimento pieno dell'incarico assegnato (valutate in dodicesimi), fatti salvi i permessi per motivi personali. Eventuali economie risultanti da questa decurtazione saranno ridistribuite a consuntivo sui colleghi dello stesso profilo dando precedenza a chi ha svolto effettivamente le sostituzioni.
3. In caso di mancata corrispondenza tra i risultati attesi o le attività assegnate e quanto conseguito o svolto, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivo – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

TABELLE ALLEGATE

Tabella 1 – Costituzione del fondo a.s. 2023/2024

Tabella 2 – Allocazione per aree professionali del fondo MOF a.s. 2023/2024

Tabella 3 – Distribuzione del fondo per la valorizzazione del personale

Tabella 4 – Criteri distribuzione del fondo FIS al personale docente

Tabella 5 – Criteri di distribuzione del fondo Funzioni Strumentali al personale docente

Tabella 6 – Criteri di Distribuzione del fondo AA. RR. e FPI. al personale docente

Tabella 7 – Criteri di distribuzione del fondo Gruppi Sportivi al personale docente

Tabella 8 – Criteri di distribuzione del fondo FIS al personale ATA

Tabella 9 – Criteri di distribuzione del fondo Incarichi Specifici al personale ATA

Tabella 10 – Criteri di attribuzione del fondo per i PCTO

Tabella 11 – Criteri di attribuzione dei compensi all'orientatore e ai tutor orientamento (DM 63/2023)

Treviglio, 11 marzo 2024
Letto, approvato e sottoscritto

Per l'I.S.I.S.S. "Archimede"
Il rappresentante legale
Maria Chiara Pardi

La RSU
Gennaro Brillante
Concetto Capolino
Nicola Marccone Marchitti

Le OOSS per presa visione

Contrattazione Integrativa d'Istituto
A. S. 2023-2024

Conclusione Procedurale.

In data 01/03/2024 il direttore dei servizi generali e amministrativi ha inviato ai revisori via mail la presente ipotesi di contratto integrativo unitamente all'allegata relazione tecnico-finanziaria.

In data 01/03/2024 il direttore dei servizi generali e amministrativi ha inviato ai revisori via mail l'allegata relazione illustrativa del dirigente scolastico.

In data 08/03/2024 i revisori hanno verbalizzato la certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo in discussione, esprimendo parere favorevole nell'allegato verbale nr. 002/2024.

Treviglio, 11 marzo 2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Urso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Chiara Pardi

La R.S.U.

Le OO.SS.
